

STUDIO LEGALE TERRANOVA

97014 Ispica (Rg) Via Ugo Foscolo, 2 tel/fax 0932950714

97016 Pozzallo (Rg) Corso Vittorio Veneto, 31/b

giorgio.terranova72@avvocatimodica.legalmail.it

T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZ. I – N. 02091/2018 REG RIC. – N. 1116/2018
REG.PROV.CAU.

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZ. I – N. 1116/2018 REG.PROV.CAU. N. 02091/2018 REG.RIC.

Dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it -
agri.protocolloeurp@regione.sicilia.it

SI AVVISA

che, con Ordinanza n. 1116 depositata il 26/11/2018, il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, ha autorizzato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la <<pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile, che il predetto avviso dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi>>.

CHE l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale si procede è il **T.A.R. Sicilia – Palermo – SEZIONE I** e che il soggetto ricorrente è: **SPATARO ROSARIO, SPTRSR-56A02E366O**, titolare dell'omonima Impresa Agricola, Partita I.V.A. **00574760880** con sede legale in Ispica (Rg), contrada Garzalla s.n., rappresentato e difeso dall'Avv. **GIORGIO TERRANOVA (TRRG72H22-F258G)** - fax **0932.950714** p.e.c. giorgio.terranova72@avvocatimodica.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Ispica (Rg), via Ugo Foscolo n.2.

CHE l'Amministrazione resistente è: L'Ass. Reg. Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e la Presidenza Della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo via Valerio Villareale n.6;

CHE i soggetti controinteressati non costituiti nel ricorso 2091/2018 sono: Giuseppe Costanzo, Cataldo Gallina, Azienda Agricola Raineri Società Semplice, Consorzio Vivaisti Mazzarresi, rispettivamente ai n° 97, 98, 99 e 100 della graduatoria definitiva approvata con D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018;

CHE tutti gli altri soggetti controinteressati sono in dettaglio elencati con un punteggio compreso tra 75 e 74, elencati ai numeri 38 - 46 della graduatoria, e precisamente

38	AGRESTIS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PAPARONE SALVATORE	1440920898	75
39	NICOSIA FRANCESCO	NICOSIA FRANCESCO	NCSFNC84S10C351I	75
40	ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI AGRICOLI ITALICO	SALAFIA PAOLA GIUSEPPINA	01650320888	75
41	Tenuta Di Castellaro Srl	Lentsch Massimo	3059680839	75
42		CALLERI SALVATORE	CLLSVT54R09G267R	75
43		GRASSENIO GAETANO	GRSGTN51A08H805U	75
44	POGGIO DEL CARDO SOCIETA AGRICOLA SS	DI NATALE VINCENZO	1921470892	74
45		BONGIOVI' CALOGERO	BNGCGR85E29G580Q	74
46		NORCIA ADELINA	NRCDLN34S67I754R	74

CHE potenziali controinteressati sono altresì tutti gli altri soggetti inseriti nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 1910 del 10/08/2018 delle domande di sostegno ammissibili per il P.S.R. Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” approvato con D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Ass. Reg. Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, come da elenco nominativo qui allegato. Ciò in forza dei numerosi possibili ricorsi contro l'attribuzione dei punteggi.

CHE oggetto del ricorso è la rimozione, previa sospensione: del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Ass. Reg. Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura **n.1910** del **10.8.2018**, di approvazione degli elenchi delle domande di sostegno presentate nell'ambito del **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”**, per la parte in cui la domanda di sostegno presentata dal ricorrente, che ha ricevuto un punteggio di 75, viene inserita nell'elenco delle domande *“non ammissibili per progetto non cantierabile”* ed esclusa dall'aiuto; ove occorra del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura **n.1501** del **25.6.2018**, di approvazione degli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con il citato DDG n.1910/2018 e di tutti gli elenchi con esso approvati; ove di tutti gli atti preparatori e presupposti alla approvazione degli elenchi definitivi e, segnatamente del **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, **n.3507** del **16.11.2017**, di approvazione degli elenchi regionali provvisori unitamente a tutti gli elenchi provvisori con esso approvati, del **Decreto del Dirigente del Servizio (DDS)** **n.3911** del **5.12.2017** di approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori *“a causa di meri errori informatici”* comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura, unitamente a tutti gli elenchi provvisori con esso approvati; di tutti gli avvisi di pubblicazione e del **Bando Pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”**, delle **“Disposizioni attuative - parte specifica”** e del relativo **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, **n.6470** del **24.10.2016**; delle **“Disposizioni attuative e procedurali - parte generale”** e del relativo **Decreto del Dirigente Generale (DDG)** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, **n.2163** del **30.3.2016**; del **verbale** della seduta del **26.4.2018** della Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa di verifica della cantierabilità del progetto presentato dal ricorrente per la parte in cui la documentazione è stata ritenuta carente, relativamente all'impianto serricolo da realizzare nell'areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa; delle disposizioni attuative parte generale, con particolare riguardo a tutto il punto 2.4 “Procedimento amministrativo”; di tali atti, ove intesi nel senso di consentire l'applicazione di errati criteri procedurali

di gestione delle domande e di istruttoria, non previsti dalla sottomisura 4.1; di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto, anche di carattere istruttorio, endoprocedimentale ed anche non espressamente citato, oltre che di tutti i provvedimenti connessi, collegati, preordinati e comunque successivi in ragione dei quali la domanda di sostegno presentata da parte ricorrente è stata ritenuta non “cantierabile” ed esclusa dalla graduatoria delle istanze meritevoli del contributo.

CHE i motivi dell’impugnazione, più dettagliatamente indicati nel ricorso iscritto al **N. 02091/2018 REG.RIC** che si pubblica in allegato al presente possono riassumersi nei seguenti:

IN FATTO: il ricorrente SPATARO ROSARIO, commissionava un progetto di ampliamento e ammodernamento aziendale per **1)** nuove serre innovative su 4,5 ettari con di impianti di irrigazione e fertirrigazione innovativi, **2)** aggiunta della coltivazione di piante aromatiche per una superficie di circa 2 ettari, **3)** la realizzazione di due impianti di fotovoltaico innovativo per l’autoconsumo dei due siti aziendali di Ispica e **4)** la realizzazione di un magazzino deposito mezzi tecnici aziendale nel territorio di Noto, **5)** l’ammodernamento dell’impianto di Ispica e delle linee di lavorazione del prodotto fresco, **6)** l’inserimento della produzione di prodotti agroalimentari di IV e V gamma, con l’introduzione due linee per la trasformazione dei prodotti coltivati, **7)** la rinnovazione del parco macchine ed attrezzature. Il progetto, per un importo totale di **€3.268.346,78**, è stato presentato per concorrere all’assegnazione di un contributo di **€2.147.720,56** nell’ambito della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020; la domanda di sostegno è stata acquisita il 10.4.2017 con il n.54250317903 e presentava un punteggio autoattribuito di 81 punti. Con D.D.S. n.3507 del 16.11.2017 venivano approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, rettificati con D.D.S. n.3911 del 05.12.2017, e la domanda di sostegno del ricorrente veniva riceveva 72 punti (posizione 44°) e con successiva richiesta di riesame gli venivano riconosciuti 75 punti. Entro il 7/3/2018 avrebbe dovuto dare dimostrazione della “cantierabilità” del progetto. Il ricorrente presentava Autorizzazione Unica n.2018-47-SUAP Ispica del 6.3.2018 con atti e pareri annessi; Nulla Osta del Genio Civile di Siracusa per gli interventi ricadenti nel comune di Noto; Parere Igienico Sanitario ASP Noto; contratti di affitto, certificati destinazione urbanistica, autorizzazioni sanitarie, manuale di autocontrollo, autorizzazione all’emungimento di acqua ad uso irriguo, ecc.. Il SUAP di Noto non aveva ancora esitato l’istanza presentata il 10.4.2017, e il ricorrente produceva nota del 7.3.2018 con la quale lo stesso Ufficio attestava che, nonostante fossero stati sollecitati vari enti, non era pervenuto riscontro. Il 20.6.2018 lo SPATARO a mezzo p.e.c. trasmetteva l’autorizzazione Unica rilasciata dal SUAP del Comune di Noto unitamente a dichiarazione dell’Ufficio Tecnico dello stesso Ente illustrativa delle ragioni del ritardo. Nel corso della seduta del 26.4.2018 la Commissione istituita dal Dirigente il Servizio 13 Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa riteneva la documentazione carente, relativamente all’impianto serricolo da realizzare nell’areale di Noto, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione della Soprintendenza ai BBCCAA di Siracusa. Il punteggio definitivo di 75 attribuito al ricorrente sarebbe valso a collocare la stessa in una posizione compresa tra la 38^ e la 43^ della graduatoria definitiva e quindi utile per l’assegnazione del finanziamento.

IN DIRITTO - 1 eccesso di potere/falsa applicazione bando

e disposizioni attuative/ difetto assoluto dei presupposti ed istruttoria/sviamento dalla causa tipica. Si censura la grave alterazione dei canoni operativi fissati nel Bando e nelle Disposizioni attuative di parte generale e di parte specifica per aver previsto la coincidenza della fase della pubblicazione della graduatoria definitiva con la fase di valutazione della “cantierabilità” medesima. Le “Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1” prevedono (art. 5, lett. c), come condizione di ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Ciò significa che il ricorrente doveva essere inserito nell'elenco definitivo degli ammissibili, in quanto la verifica di cantierabilità era una fase istruttoria successiva per la quale non era competente la Commissione di valutazione. Contrariamente alle regole detta Commissione ha pubblicato 5 elenchi definitivi e non 4, aggiungendovi l'elenco delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile, esercitando un potere istruttorio che non aveva nella verifica di cantierabilità, e posticipando la pubblicazione della graduatoria definitiva al 26/6/2018.

2. eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell'attività amministrativa, della illogicità manifesta, irragionevolezza e ingiustizia grave.

Gli artt.16.3.5 e 16.3.7 delle “Disposizioni Attuative - Parte Specifica - Sottomisura 4.1” precisano che la dimostrazione consiste nell'esibizione, rispettivamente, degli atti attestanti la disponibilità dei cespiti ove si intendono realizzare gli investimenti e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi. La definizione dei procedimenti necessari per il rilascio dei titoli abilitativi è rimessa alle Amministrazioni competenti che devono esitare le istanze nei tempi necessari. Il ricorrente, per munirsi delle autorizzazioni ha presentato le istanze anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli atti autorizzativi relativi al contesto produttivo di Ispica sono stati emessi nei tempi utili per la produzione nel procedimento, mentre i provvedimenti che riguardavano gli interventi presso l'areale di Noto hanno richiesto tempi di definizione più lunghi che hanno inciso per la non ammissibilità. Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa richiede che ogni richiesta di adempimento da parte della P.A. sia adeguata alle esigenze che mira ad assicurare e costituisce un limite alla discrezionalità della pubblica amministrazione di determinare i requisiti di partecipazione alla selezione.

3. violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 1[^], lettera b), legge 7.8.1990, n.241 e dell'art.83, commi 8[^] e 9[^], decr. legs. 18.4.2016 n.50. inosservanza del dovere di soccorso istruttorio. eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto istruttorio, difetto di proporzionalità grave e manifesta ingiustizia. violazione, sotto lo stesso profilo, del principio del giusto procedimento.

Alla data della scadenza del termine per la dimostrazione del requisito di “cantierabilità” (7.3.2018), il ricorrente ha prodotto gli atti abilitativi conseguiti per le opere da effettuare nell'impianto produttivo di Ispica. Relativamente alla parte dell'intervento di Noto produceva il parere igienico-sanitario dell'ASP di Noto e il nulla osta rilasciato dal competente Genio Civile. Mancavano il titolo edilizio ed il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. per i quali il SUAP di Noto attestava che, nonostante le sollecitazioni rivolte agli Enti di riferimento, non era pervenuto alcun utile riscontro. L'Autorizzazione Unica da parte del

STUDIO LEGALE TERRANOVA

97014 Ispica (Rg) Via Ugo Foscolo, 2 tel/fax 0932950714

97016 Pozzallo (Rg) Corso Vittorio Veneto, 31/b

giorgio.terranova72@avvocatimodica.legalmail.it

**T.A.R. SICILIA – PALERMO – SEZ. I - N. 02091/2018 REG RIC. – N. 1116/2018
REG.PROV.CAU.**

SUAP del Comune di Noto si rilasciava prima della pubblicazione dell'elenco finale. Il c.d. soccorso istruttorio" imponeva all'Amministrazione resistente di richiedere alla parte interessata l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento, in considerazione della responsabilità attribuibile in via esclusiva al SUAP di NOTO e alla Sprointendenza BB.CC.AA.

DOMANDA DI SOSPENSIONE: degli effetti di tutti i provvedimenti impugnati.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI per attività istruttoria effettuata illegittimamente con colpa grave, per mancata erogazione della quota dell'investimento finanziabile, di tutti gli oneri sostenuti per la presentazione della domanda di sostegno, dell'ulteriore pregiudizio per impossibilità di conseguire l'incremento della produttività oggetto del progetto di ammodernamento aziendale, degli utili realizzabili.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ART.41 COMMA 4^ C.P.A O EX ART.52, COMMA 2^, C.P.A..

CHE allo stato il procedimento è pendente ed in esito alla Camera di Consiglio del 22/11/2018 nella quale è stata trattata la domanda cautelare, il T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, con Ordinanza n. 1116 depositata il 26/11/2018 e qui allegata (*file kzhrrqdq35s7egf7iim534hlagi.pdf*), ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, fissando la trattazione nel merito al 6/6/2019 ed accogliendo l'istanza di notificazione per pubblici proclami.

Lo svolgimento del processo e ogni altra indicazione utile può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, inserendo il n° registro generale del ricorso (R.G. 2091/18) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet dell'Assessorato vengono pubblicate unitamente al presente avviso anche copia dell'Ordinanza resa dal TAR Palermo – Sezione Prima - n. 1116/2018 pubblicata in data 26.11.2018, estratta dal fascicolo telematico 2091/2018, conforme all'originale e con i seguenti riferimenti temporali



File: kzhrrqdq35s7egf7iim534hlagi.pdf

Dimensioni: 152945 bytes

Impronta SHA256: 3afd5ca4f972c24b69eacd24d7cbd0414a9e21d83885f8e4aeadb2e6c6687f1de

Impronta MD5: ecel19052bc7926b9a71906843a37ae7

Riferimento temporale UTC: 2018-11-27T17:04:58.323Z

il ricorso introduttivo del giudizio distinto al n. 2091/18 di R.G. (*file thkns4itxavdkt6o7uzbv646m estratto dal fascicolo telematico e conforme all'originale*)



File: thkns4itxavdkt6o7uzbv646m.pdf

Dimensioni: 717130 bytes

Impronta SHA256: 78e2e466796e3847d9bd6060f0e4e6672d427553α5c0e24e2d313caec6b3f56

Impronta MD5: dcc4c8fd59434229decd3c25019b3803

Riferimento temporale UTC: 2018-11-27T17:37:00.721Z

la procura alle liti estratta dal fascicolo telematico; l'elenco dei soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile e non utile; istanza di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a, tutti firmati digitalmente.